

L.R. 16 febbraio 2010 n. 13
Disciplina dei servizi e degli interventi
a favore della famiglia

CONTROLLO DI ATTUAZIONE
al 31/12/2011

Contenuti della legge

Con la legge regionale n. 13/2010 la Regione valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuovendo e sostenendo la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.

In particolare la legge favorisce:

- la predisposizione di programmi per la famiglia nelle situazioni di vulnerabilità o disagio e per il sostegno ai compiti di cura delle persone disabili, anziane e non autosufficienti;
- la tutela del benessere dei nuclei familiari, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ai nuclei monogenitoriali, alle famiglie con situazioni di criticità;
- il supporto all'inserimento ed al reinserimento nel mondo del lavoro delle persone che si sono dedicate al lavoro di cura familiare;
- l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale;
- la valorizzazione del ruolo dell'associazionismo familiare nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi alla persona.

La legge individua come azioni a carattere generale: il potenziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia; il potenziamento delle attività dei consultori familiari per la famiglia; lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di mediazione familiare.

La legge promuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, alle famiglie vulnerabili e maggiormente esposte al rischio di povertà a causa del combinarsi di più fattori.

Con norme regolamentari vengono definiti i criteri, le modalità di accesso e le risorse per la realizzazione di tali interventi, in armonia con quanto previsto dal Piano sociale regionale.

La legge prevede inoltre forme di **sostegno alle famiglie di nuova formazione e alle giovani coppie** mediante appropriate forme di supporto da definirsi nel piano triennale per l'edilizia residenziale e nei corrispondenti programmi operativi annuali, ai sensi della l.r. 23 del 28 novembre 2003 (*Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica*).

Al fine di **armonizzare i tempi delle città con le esigenze delle famiglie** i comuni, anche in forma associata, adottano piani territoriali degli orari, articolati in progetti anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, dei trasporti pubblici, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

Infine, la legge regionale 4 novembre 2011 n.13, ha integrato il testo originario attraverso l'inserimento di una **clausola valutativa** (art. 16 bis), che prevede l'invio al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione, con particolare riferimento agli interventi a favore delle famiglie vulnerabili ed in condizione di particolare disagio.

Attuazione della legge

La proposta di regolamento in attuazione dell'art. 7 della legge regionale è stata trasmessa alla III Commissione consiliare in data 14/03/2011 ai fini del parere.

La Commissione ha trasmesso il parere favorevole corredato da alcune osservazioni sul testo, che è stato successivamente approvato (Reg. reg. n.5 del 20 maggio 2011).

Ai fini dell'erogazione degli interventi, le norme regolamentari prevedono un modello organizzativo che affida alla Regione la regia ed il coordinamento e agli uffici di cittadinanza le attività di

informazione, verifica dei requisiti e definizione del contratto di sostegno per ciascun nucleo familiare beneficiario.

Inoltre il regolamento prevede che ciascuna Zona sociale presenti alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, i dati relativi alle domande pervenute, alle famiglie prese in carico e agli interventi erogati.

Con D.G.R. n. 641 del 20 giugno 2011, la Giunta regionale ha approvato lo schema di avviso pubblico, stabilendone la pubblicazione da parte delle zone sociali sul sito informatico del Comune, con validità annuale e destinando a tale fine una somma complessiva pari a € 1.500.000.

Con la medesima delibera viene anche approvato lo schema di “contratto di sostegno” contenente il progetto individualizzato a favore delle famiglie richiedenti, derivante dalla valutazione tecnica effettuata dagli Uffici della cittadinanza.

L.R. 16 febbraio n. 13
Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia

CONTROLLO DI ATTUAZIONE

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
Giunta regionale			Regolamento	Regolamento in attuazione del l'art. 7 che disciplina gli interventi a favore delle famiglie vulnerabili.	180 giorni	Presentato al Consiglio regionale con richiesta di parere il 14/03/2011 ed approvato con D.G.R. n. 442 del 09/05/2011
Giunta regionale			D.G.R.	Piano Triennale per l'edilizia residenziale e Programmi operativi triennali che devono contenere misure di sostegno per l'accesso alla casa da parte delle famiglie di nuova formazione (art. 9).	-	Piano per l'edilizia residenziale pubblica 2008-2010 approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 257 del 16/09/2008 (anteriore all'entrata in vigore della legge). In attuazione del piano, la Regione ha pubblicato un bando per l'assegnazione a favore delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa. Il bando è scaduto il 05/01/2012.

L.R. 16 febbraio n. 13
Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia

CONTROLLO DI ATTUAZIONE

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
Giunta regionale			D.G.R.	Trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione deve contenere dati e informazioni dettagliate relativamente a: • gli interventi realizzati a favore delle famiglie vulnerabili; • gli interventi per le famiglie di grave disagio; • gli interventi per favorire l'accesso alla casa delle nuove famiglie. (art. 16 bis – Clausola valutativa)	Entro il 31 ottobre di ogni anno <i>(a partire dall'anno 2012)</i>	-
	Comuni (anche in forma associata)		-	Piani territoriali degli orari	-	-